PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 3 (Capitolato Allegato C)

Il materiale fisso e mobile che, giusta l'articolo precedente, e' compreso nella cessione e' limitato a quello che risultava in servizio regolare od in riparazione al 1° gennaio 1864.

Quanto alle linee telegrafiche la cessione e' ristretta ai fili e meccanismi che sono esclusivamente destinati al servizio delle ferrovie, ritenendo il Governo per se' quelli che inservono ad uso governativo o misto, coll'obbligo alla societa' di provvedere, entro il termine non maggiore di sei mesi dalla data in cui entrera' in possesso delle strade cedute, onde i fili ad uso misto siano posti ad intera disposizione del Governo, collocando essa societa' a proprie sue spese un filo per il servizio di ferrovia.

La manutenzione delle linee telegrafiche si fara' alle condizioni vigenti per esse linee sulle ferrovie lombarde.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato C
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-c-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it